

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La cliente, titolare di un prestito finalizzato alla ristrutturazione di un immobile (infissi) di € 9.800,00, inoltrava per due volte reclamo alla banca per ottenere copia del bonifico da lei disposto in favore dell'impresa incaricata della ristrutturazione, essendo detto documento necessario per usufruire della detrazione fiscale del 36% ex art. 1, co. 3, D.M. dell'Economia e delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

Non ottenendo risposta ed avendo perso il diritto ad usufruire della detrazione fiscale sia per l'anno 2008 che per l'anno 2009, il 31 maggio 2010 presentava ricorso a questo Collegio affinché disponesse: in via principale, la consegna della copia del bonifico eseguito e il versamento della somma di € 2.000,00 di cui €

1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti e € 500,00 per le spese legali sostenute; in via subordinata in caso di mancata consegna della documentazione, il versamento della somma di € 5.528,00 di cui € 3.528,00 a titolo di detrazione del 36% sul totale del finanziamento richiesto per la ristrutturazione (€ 9.800,00), € 1.500,00 a risarcimento dei danni subiti e € 500,00 per le spese legali. Ribadiva di aver perso il diritto allo sgravio fiscale e di aver sostenuto, nel tempo, diverse spese (conferimento dell'incarico ad un professionista per certificazione della DIA e pagamento degli oneri comunali, richiesta del DURC).

Nelle controdeduzioni del 22 luglio 2010, l'intermediario chiedeva all'Arbitro: in via preliminare, di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza, da un lato, riguardando la contestazione non il contratto di finanziamento finalizzato, bensì il contratto avente ad oggetto l'acquisto dei nuovi infissi, in contrasto con le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari le quali limitano la competenza dell'ABF alle "controversie relative a servizi bancari e finanziari" e la escludono nel caso di "richieste di risarcimento danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario". Nel merito, l'intermediario argomenta la propria richiesta di rigetto del ricorso, in base all'assunto che la cliente non ha provato che il mancato accesso alla detrazione fiscale sia dipeso in via esclusiva dalla mancata esibizione della copia del bonifico, né ha provato di aver espressamente richiesto, in sede di stipula del finanziamento, di voler accedere alla detrazione; neppure sarebbe stata fornita la prova del nesso di causalità fra il comportamento della banca ed il danno che la cliente asserisce di aver patito.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 12 novembre 2010.

Diritto

1. In via preliminare, va trattata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza dell'ABF, proposta dall'intermediario resistente e motivata con il richiamo alle disposizioni del CICR e della Banca d'Italia che disegnano le competenze ed il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ed

espressamente circoscrivono tali competenze alla risoluzione di “controversie relative a servizi bancari e finanziari”.

Ad avviso del Collegio, tale eccezione merita di essere respinta, in quanto l'addebito che la ricorrente muove alla banca concerne un comportamento di quest'ultima (il mancato rilascio della copia del bonifico) e che da questa sarebbe stato tenuto nell'ambito del (e con riferimento al) contratto di finanziamento intercorso.

2. Affermata la competenza dell'Arbitro adito, è il caso di passare all'esame del merito della questione.

Nel merito, la ricorrente afferma di aver sin dall'inizio espressamente manifestato all'intermediario la propria volontà di avvalersi, ai fini della ristrutturazione che andava ad intraprendere, della detrazione fiscale prevista dal D.M. n. 41/1998, con ciò implicitamente chiedendo all'intermediario di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione di tale obiettivo; tale affermazione appare tuttavia contraddetta dal contenuto della lettera del 26 maggio 2009 (presente in atti: cfr. allegato 2 alle controdeduzioni dell'intermediario), inviata alla banca dalla odierna ricorrente, in cui questa afferma di non essersi in un primo momento resa conto che, per poter fruire delle ricordate agevolazioni, non era sufficiente produrre la copia del contratto, essendo richiesta altresì la dimostrazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico.

In ogni caso, la suddetta affermazione della cliente non può dirsi provata nella misura in cui è smentita dalla contraria affermazione della banca, la quale asserisce di non aver saputo, se non in occasione del primo reclamo, che la cliente intendeva fruire delle citate agevolazioni fiscali, aspettandosi la fattiva cooperazione in tal senso dell'intermediario.

Detta cooperazione sarebbe stata doverosa, in base ai principi di correttezza e buona fede che permeano l'esecuzione di qualsiasi rapporto obbligatorio e che devono in particolare ispirare, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti e l'intenso rapporto fiduciario che s'instaura fra i soggetti del rapporto, il comportamento della banca nei riguardi della clientela. Non poteva però considerarsi dovuta, in assenza di una esplicita manifestazione d'interesse, da parte della cliente, alla fruizione dei benefici fiscali, non potendo tale interesse considerarsi ovvio e “scontato”, né essendo la banca tenuta, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso del cliente, ad attivarsi per far fronte nell'interesse

del cliente a determinati adempimenti nei confronti di un soggetto “terzo” (rispetto al rapporto banca/cliente) qual è il Fisco.

In questa prospettiva, ed alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il comportamento della banca non sia passibile di censura, per aver questa effettuato il pagamento all’impresa incaricata della ristrutturazione edilizia con un assegno anziché mediante bonifico (e cioè con la modalità richiesta per poter accedere alle agevolazioni).

3. In ogni caso, il danno che la cliente lamenta di aver subito, anche a voler concedere che sussista il presupposto dell’obbligo risarcitorio della banca, e cioè il comportamento illecito, non è provato. La cliente lo quantifica in relazione a quello che sarebbe stato l’importo ipotetico della detrazione fiscale, senza però neppure fornire la dimostrazione del fatto che di quella agevolazione sarebbe stata comunque legittimata a fruire. Neppure viene fornita la prova riguardo all’esistenza di un danno ulteriore, per il quale viene pure avanzata richiesta di risarcimento.

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso non sia fondato. Ritiene tuttavia, avvalendosi della propria facoltà di formulare indicazioni utili a migliorare il rapporto fra le banche e la clientela, che gli intermediari debbano prestare maggiore attenzione alle eventuali doglianze dei clienti e attivarsi perché sia data immediata e tempestiva risposta ai reclami degli stessi, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, in cui ben due reclami, presentati a distanza di quasi un anno l’uno dall’altro, sono rimasti inevasi.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS